Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/2517

19.12.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2517 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2025

relativa all'inclusione di ulteriori Stati membri dell'UE nel partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento

[notificata con il numero C(2025) 8684]

(I testi in lingua bulgara, francese, lituana e neerlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE ([1]),

vista la decisione di esecuzione (UE) 2025/1205 della Commissione, del 19 giugno 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l'inclusione di ulteriori Stati membri nel partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/696 qualsiasi Stato membro può partecipare al partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento (SST), purché soddisfi i criteri stabiliti in tale articolo.

(2) Le norme e le procedure riguardanti la partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST, l'istituzione del partenariato SST e lo sviluppo degli indicatori chiave di prestazione iniziali sono stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1245 della Commissione ([3]). Quindici Stati membri sono stati ritenuti conformi ai criteri di partecipazione stabiliti dal regolamento (UE) 2021/696 e alle condizioni individuali e collettive di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245. Tali Stati membri hanno designato organismi nazionali costituenti che, collettivamente, compongono il partenariato SST.

(3) Altri Stati membri hanno manifestato interesse a partecipare al partenariato SST. Il 10 ottobre 2024 la Commissione ha pertanto chiesto al comitato del programma nella configurazione «conoscenza dell'ambiente spaziale» (SSA) di esprimere un eventuale interesse a partecipare al partenariato SST entro il 9 dicembre 2024. Tra tali Stati membri, diversi hanno dichiarato il loro interesse a partecipare al partenariato SST.

(4) Per consentire ad altri Stati membri di partecipare al partenariato SST, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2025/1205, che delinea la procedura per l'inclusione di ulteriori Stati membri nel partenariato SST.

(5) Quattro Stati membri, Belgio, Bulgaria, Lituania e Lussemburgo, hanno presentato domande di adesione al partenariato SST. La Commissione ha valutato tali domande a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1205 e le ha ritenute conformi ai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/696 come specificato nelle condizioni individuali di cui all'allegato I, sezione 1, della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245. Il partenariato SST ha dimostrato, nell'ambito di uno studio dell'architettura, che i sensori e le capacità proposti dagli Stati membri richiedenti apportano un valore aggiunto al partenariato SST.

([1]) GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj.
([2]) GU L, 2025/1205, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1205/oj.
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1245 della Commissione, del 15 luglio 2022, recante norme e procedure per l'applicazione del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST, l'istituzione del partenariato SST e lo sviluppo degli indicatori chiave di prestazione iniziali (GU L 190 del 19.7.2022, pag. 166, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1245/oj).

(6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1205, la Commissione deve notificare l'esito della valutazione della conformità agli Stati membri richiedenti e agli organismi nazionali costituenti designati dagli Stati membri partecipanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di adesione al partenariato SST presentate alla Commissione da Belgio, Bulgaria, Lituania e Lussemburgo dimostrano la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1205.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Lituania e il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2025

Per la Commissione
Andrius KUBILIUS
Membro della Commissione